



SCHEMA DI CONTRATTO

REPERTORIO N.

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COPERTURA ASSICURATIVA SANITARIA IN FAVORE DEI
DIPENDENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
PER LA DURATA DI ANNI DUE EVENTUALMENTE
RINNOVABILE PER PARI DURATA.**

CIG:

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemila ventisei, il giorno _____ del mese di _____
(____ / ____ /2026), nei locali del Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo, siti
in Piazza Marina n. 61, avanti a me Ufficiale Rogante Dott. Antonino Pollara,
nato a Palermo (PA) il 10.3.1961, inquadrato nell’Area delle Elevate
Professionalità (EP) del personale amministrativo universitario, incaricato con
Decreto del Direttore Generale Rep. n. 1089 del 09.4.2020 a redigere e ricevere
atti e contratti nell’interesse dell’Università degli Studi di Palermo, si procede alla
stipula del presente contratto. A tal fine, interverranno con sottoscrizione digitale
il Dott. Luciano Tropea, Dirigente di questa Università, nato a Messina il
4.2.1969, nella qualità, in nome e per conto dell’Università, giusta delega del
Direttore Generale conferita con Decreto rep. n. 13157 prot. n. 217409 del
24.11.2025, domiciliato per la carica nei locali del Rettorato, siti come avanti, il
quale dichiara che all’Università è stato attribuito il n. 80023730825 di codice
fiscale, e il numero 00605880822, di partita IVA di seguito denominata
Università o Ateneo, e il Dott. _____, nato a _____ (____) il _____, codice fiscale



, domiciliato per la carica in () Via n. , cap

, in qualità di Legale rappresentante/procuratore della Società ,

giusta procura speciale rep. in notar , che si allega al presente

segnato di lettera A). La Società , di seguito denominata Contraente o

Società contraente ha sede legale in , Via n. , C.A.P.

, con sede operativa in Via n. , come risulta dalla visura

ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

del , che al presente si allega segnata di lettera B), e rispetto al

contenuto della quale il Dott. consapevole delle dichiarazioni mendaci,

dichiara non essere ad oggi intervenute variazioni. Entrambe denominate anche

“Le Parti”.

PREMESSO CHE

- l'Università ha conferito gli incarichi di Responsabile Unico del Progetto, ai

sensi dell'art. 15 c. 1 del D.lgs. 36/2023, alla Dott.ssa Stella Neri, di collaboratori

al RUP alla Dott.ssa Giuseppa Lucido e alla Sig.ra Sonia Caleca; di Responsabile

della fase di programmazione all'Avv. Caterina Rera e alla Dott.ssa Stella Neri;

di Responsabile della progettazione all'Avv. Caterina Rera; di Collaboratori alla

fase di progettazione alla Sig.ra Sonia Caleca e alla Dott.ssa Giuseppa Lucido; di

Responsabile per fase di affidamento all'Avv. Caterina Rera; di Direttore per

l'Esecuzione del Contratto (DEC), al Dott. Gaetano Lazzara e di Collaboratori al

DEC alla Dott.ssa Giuseppa Lucido e alla Sig.ra Sonia Caleca, ai sensi dell'art.

114 del D.lgs. 36/2023, con Decreto del Dirigente *ad interim* dell'Area Affari

Generali e Centrale Acquisti rep. n. 8082 n. prot. n. 150417 del 10.8.2026;

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo n. 10/11 del

28.7.2026, assunta al Rep. di Ateneo n. 683, prot. n. 141848 del 29.7.2026 è stato



autorizzato l'avvio della procedura di gara, demandando al RUP l'adozione di tutti gli atti necessari all'affidamento del servizio di che trattasi;

- con Decreto del Dirigente *ad interim* dell'Area Affari Generali e Centrale Acquisti, rep. _____, prot. n. _____ del _____, è stata indetta la procedura di gara di che trattasi, fissata la durata della procedura e sono stati approvati gli atti di gara;

- in data _____, è stata pubblicata la procedura di gara sulla "Piattaforma di Affidamento Digitale" (PAD) denominata "U-Buy" (piattaforma di EProcurement di CINECA), dell'importo complessivo posto a base di gara di € _____, IVA esclusa, assunta al n. _____;

- entro il termine stabilito, è/sono pervenuta/pervenute n. _____ domanda/e di partecipazione sulla PAD U-Buy da parte dell'/dell'operatore economico/i "_____" (P.IVA. _____) con plico telematico prot. n. _____ del _____;

- con verbale del _____, repertorio n. _____, l'unica /le domanda/e di partecipazione pervenuta/e e contenuta/e nel plico/plichi telematico/i pervenuti da parte della _____ (P.IVA. _____) è/sono stata/e ritenuta ammissibile/i;

- che, giusta verbale del _____, repertorio n. _____, è stata formulata la proposta di aggiudicazione dell'appalto relativo al servizio in oggetto, a favore dell'Operatore Economico _____ (P.IVA. _____);

- in data _____ sono state richieste, alla Banca Dati Nazionale Antimafia, le prescritte informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ricevute in data Oppure ad oggi, non ricevute, e che, pertanto, decorso il termine di legge, si procede sotto condizione risolutiva;

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n.

INAIL del _____ ha attestato la regolarità contributiva



dell'Operatore Economico _____ ;

- accertate positivamente le verifiche di legge, con Decreto del Dirigente rep. n.

prot. n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione efficace.

Premesso quanto sopra, i comparenti, con le rispettive qualità, convengono e

stipulano quanto appresso in un unico contesto con la superiore narrativa.

Articolo 1 – Premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il

Bando/Disciplinare di gara, il Capitolato speciale di Appalto, l'Offerta tecnica,

l'Offerta Economica, che ancorché non materialmente allegati al presente

contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono, pertanto,

intendersi integralmente richiamati.

Articolo 2 - Oggetto

Il servizio assicurativo in parola dovrà essere reso in conformità al Capitolato

speciale d'appalto che il Dott. _____, nato a _____ il _____, nella qualità di

procuratore della Società _____ dichiara di conoscere in ogni minima

parte e di accettare integralmente, allegato al presente atto sotto la lettera C),

nonché nel rispetto delle ulteriori modifiche migliorative offerte mediante le

opzioni da n. _____ a n. _____ di cui alla griglia riepilogativa dei criteri tecnici

discrezionali di valutazione con punteggi dell'Offerta tecnica presentata in sede

di partecipazione alla gara, allegata sotto la lettera D), ai sensi ed in conformità

del Capitolato speciale.

Al presente atto si allegano, altresì, la versione del Capitolato speciale d'appalto

modificata sulla scorta delle suddette opzioni migliorative in un unico

documento contrassegnato dalla lettera E), nonché la relazione tecnica illustrativa



relativa all'organizzazione del servizio, contrassegnata dalla lettera F).

Articolo 3 – Durata del servizio assicurativo

La durata del servizio assicurativo di che trattasi è fissata in anni due con decorrenza dalla stipula del presente contratto, eventualmente rinnovabile per pari durata.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta, fatta salva l'ipotesi che l'Università, entro 30 giorni dalla data del termine del rapporto stesso, comunichi al Contraente la volontà di procedere al rinnovo.

Su richiesta dell'Università, con un preavviso di trenta giorni, qualora si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, nelle more dello svolgimento del nuovo confronto concorrenziale, il contratto verrà prorogato, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario, comunque per un periodo massimo di sei mesi. Nel caso in cui l'Ateneo decida di non disporre della predetta proroga tecnica il Contraente non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo.

Articolo 4 – Importo contrattuale – Pagamento del premio

L'importo complessivo per la durata biennale è pari ad € _____, comprensivo di ogni onere, imposta e spesa di adesione al Fondo Sanitario (Cassa di Assistenza) iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui ai Decreti del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009, che la Società Assicuratrice deve garantire e con la quale l'Università stipulerà apposito



accordo, intendendosi il premio offerto come integralmente omnicomprensivo, per effetto dell'applicazione del premio offerto pari ad € _____, come da Offerta economica allegata sub lettera G.

Il pagamento del premio avverrà in rate semestrali mediante bonifico bancario, previo accertamento da parte dell'Università delle prestazioni svolte, e verrà effettuato sul conto corrente della Brokeritaly Consulting S.r.l., incaricata della gestione degli incassi, ai sensi e per gli effetti della normativa di settore e sulla base delle specifiche disposizioni operative e di mandato rese dalla Società Contraente, fermo restando che tale pagamento avrà per l'Ateneo pieno effetto liberatorio.

A seguito di ciascun pagamento la Direzione della Società Contraente o il soggetto autorizzato emetterà la relativa quietanza, indicando la data del pagamento e la sottoscrizione della persona legittimata a riscuotere il premio, richiamandosi per quanto non indicato espressamente nel Capitolato Speciale d'Appalto compresa la disciplina attinente la regolazione del premio di cui al paragrafo A3.

Articolo 5 - Revisione dei prezzi

A decorrere dalla stipula del presente contratto, alla scadenza di ciascun anno, i prezzi, ovvero i contributi assicurativi saranno oggetto di revisione, secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività NIC «Servizi assicurativi connessi alla salute» (ECOICOP 12.5.3) pubblicato mensilmente dall' ISTAT.

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore definitivo più recente dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di



aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato – e il valore definitivo disponibile al momento di rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, calcolata secondo quanto indicato nella sezione Tabella D relativa all'art. 11 dell'Allegato II.2-bis, risulti superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Contraente per il secondo anno di contratto saranno aggiornati dall'Università, con propria determinazione, applicando ai contributi oggetto di rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza della variazione dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

Qualora i prezzi revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Contraente che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Università, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la medesima avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo l'obbligo del Contraente di fornire all'Ateneo i dati sull'andamento del Servizio Assicurativo, di cui all'art. 6 del presente contratto.

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Articolo 6 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del Servizio Assicurativo

Il Contraente, con cadenza semestrale, entro il dieci di ogni semestre, e su richiesta specifica dell'Università, si impegna a fornire alla Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, in formato elettronico o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato sino al mese precedente, così articolato:

- il numero totale delle denunce di sinistro pervenute e liquidate nel periodo di riferimento;
- l'ammontare complessivo dei premi incassati e dei rimborsi erogati ai dipendenti (e agli eventuali familiari assicurati).
- lo stato dei sinistri aperti, con l'indicazione dei relativi importi a riserva;
- l'analisi statistica delle prestazioni sanitarie più utilizzate (es. ricoveri, visite specialistiche, diagnostica).

La Società Assicuratrice si impegna, quindi, ad inviare entro il 10 di ogni semestre un report in formato elettronico contenente, in forma anonima ed aggregata, le tipologie di prestazioni erogate e le richieste di rimborso ricevute sino al mese precedente, indicando almeno il numero e l'ammontare delle richieste ricevute suddivise per tipologia, l'evidenza delle richieste accettate o negate, con motivazione del rifiuto.

Articolo. 6.1 - Monitoraggio e verifiche periodiche

Il Contraente sarà tenuto periodicamente con cadenza semestrale ad inviare apposito report finalizzato a:

- **Analizzare l'andamento tecnico-statistico** del portafoglio sinistri, verificando il rapporto tra premi incassati e sinistri denunciati, liquidati e riservati.
- **Monitorare i tempi medi di lavorazione e rimborso** delle pratiche presentate dai dipendenti dell'Ateneo, valutando l'efficacia del servizio di assistenza e del portale dedicato.
- **Esaminare eventuali criticità operative** emerse nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e concordare tempestivamente le azioni correttive necessarie per garantire la massima efficienza e la piena soddisfazione dei



beneficiari.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) dell'Università verificheranno la reportistica pervenuta.

Sarà cura del RUP riferire annualmente al Consiglio di Amministrazione ai fini delle eventuali determinazioni conseguenti, sull'andamento della polizza, il grado di utilizzo delle prestazioni, la soddisfazione del personale e gli effetti economici del contratto.

Articolo 7 - Obblighi e adempimenti

Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito nel presente contratto. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti dell'Università.

(In base alla consistenza numerica del personale dipendente)

(Nell'ipotesi di numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta.)

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice, il Contraente è tenuto a consegnare all'Università entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni,



della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

E', altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il Contraente è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza la data di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

(Nell'ipotesi di numero di dipendenti superiore a cinquanta.)

Il Contraente è tenuto a trasmettere, qualora non sia inserito nel FVOE, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 11.4.2006 n. 198, l'ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria, della retribuzione e della cessazione dal servizio.

Il medesimo articolo impone che tale rapporto sia trasmesso alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA/RSU) e alle/ai Consigliere/i Regionali di Parità competenti. Il Contraente, si impegna a trasmettere all'Università il predetto rapporto prima della stipula del contratto.

Il Contraente deve presentare, altresì e preventivamente all'Università, a pena di



esclusione dalla gara, la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Articolo 8 – Modifiche del servizio assicurato

Le eventuali modifiche successive alla stipula del presente contratto non sono consentite tranne le ipotesi appresso specificate.

L'Università, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Contraente l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Contraente non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Università in casi eccezionali potrà, come rappresentato nell'art. 3 del presente contratto, in corso di esecuzione, prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo affidatario del servizio, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il Contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

Articolo 9 – Diritto di recesso

L'Università ha la facoltà di recedere annualmente dal servizio assicurativo, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi o penali, mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza di ciascuna annualità contrattuale.

In caso di recesso, risoluzione o cessazione a qualsiasi titolo del servizio, la Società Contraente resta obbligata a garantire la trattazione, la liquidazione e il rimborso di tutte le prestazioni e dei sinistri relativi a eventi sanitari verificatisi



durante il periodo di vigenza del contratto. A tal fine, le richieste di rimborso relative a spese sanitarie sostenute nel periodo di validità contrattuale dovranno essere presentate dai beneficiari entro e non oltre il termine perentorio di 90 (novanta) giorni successivi alla data di cessazione dell'efficacia del contratto.

Articolo 10 – Obblighi in materia di tutela dei lavoratori e di sicurezza

10.1. Inquadramento del personale e contratti collettivi

Il Contraente si impegna ad impiegare, per l'espletamento del servizio, personale qualificato e numericamente adeguato, assunto nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore. Il Contraente si impegna, altresì, ad applicare ai propri dipendenti il C.C.N.L. di categoria e gli accordi integrativi territoriali e aziendali vigenti, garantendo il rispetto delle condizioni normative ed economiche ivi previste, nonché la regolarità degli adempimenti contributivi e previdenziali.

10.2. Sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008)

Il Contraente, in qualità di datore di lavoro, dichiara di ottemperare agli obblighi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, provvedendo alla gestione della sicurezza per il proprio personale presso le proprie sedi operative. Si dà atto che non ricorrono le condizioni per l'elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), non sussistendo rischi da interferenza con le attività istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 11 - Cessione del contratto e subappalto

11.1. Esecuzione diretta e divieti assoluti

Il Contraente è tenuto a eseguire in proprio il servizio oggetto del presente contratto. A pena di decadenza e risoluzione immediata del contratto, sono tassativamente vietate la cessione del contratto a terzi e la stipula di sub-contratti



non autorizzati, fatto salvo quanto previsto dalle normative speciali in materia assicurativa. A pena di decadenza, devono essere comunicate per iscritto all'Università, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dal loro verificarsi, le variazioni societarie dell'operatore (es. fusioni, incorporazioni, cessioni di ramo d'azienda assicurativo debitamente autorizzate, cambio del legale rappresentante o modifiche della forma societaria).

11.2. Regolazione del subappalto

Il subappalto è ammesso esclusivamente in conformità all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

(In caso di ricorso al subappalto):

Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

, salvo quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, il Contraente si impegna a comunicare all'Università, successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa: dati anagrafici, i recapiti e i nominativi dei rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nelle attività oggetto del presente contratto. Il Contraente si impegna in ogni caso a comunicare alla Università ogni modifica di tali informazioni intercorse durante la vigenza contrattuale.

Per le prestazioni affidate in subappalto il Contraente è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,



degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Università, della perfetta esecuzione del contratto, anche per la parte subappaltata.

Il Contraente è, inoltre, responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Università dei danni che dovessero derivare a quest'ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività, nonché in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

Il Contraente si impegna a sostituire i sub-appaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Università può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Contraente è, comunque, tenuto a comunicare all'Università, prima dell'inizio della prestazione e per tutti i sub-contratti che non costituiscono subappalto ai sensi di legge stipulati per l'esecuzione delle prestazioni, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate, comunicando altresì tempestivamente eventuali variazioni.

(Alternativa in caso di NON ricorso al subappalto):

Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende



affidare in subappalto l'esecuzione di nessuna delle attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Articolo 12 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente atto per il servizio assicurativo di che trattasi, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, il Dott. _____, nella qualità, ha trasmesso, prima della stipula del presente contratto, la polizza fidejussoria n. _____, emessa in data _____, dalla Società _____ - con Sede Sociale e Direzione Generale _____ – _____, con la quale il predetto Istituto di Credito si è costituito fideiussore nell'interesse della Società _____ a favore dell'Università fino alla concorrenza di € _____ pari all'importo della cauzione definitiva di € _____.

L'Università ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Servizio Assicurativo disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Contraente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Servizio Assicurativo ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

Il Contraente si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente Servizio Assicurativo e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente



Servizio Assicurativo, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

L'Università può richiedere al Contraente la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, l'Università consegnerà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Contraente.

Il Contraente si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, all'Università, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Contraente si impegna a comunicare all'Università gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle movimentazioni finanziarie derivanti dalla esecuzione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati a operare su tali conti correnti, nonché eventuali successive variazioni dei predetti conti correnti. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Università, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

Il Contraente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'Università.

Il Contraente si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli



obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

L'Università avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto di cui all'art. 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010.

Articolo 14 – Risoluzione del contratto

Le ipotesi di risoluzione del presente contratto sono disciplinate dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

L'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente contratto, nonché di leggi o regolamenti ed in particolare:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 94 e seguenti e 100 del Codice), come dichiarati nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- qualora il Contraente non comunichi immediatamente all'Ateneo ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del presente contratto;
- sospensione del Servizio, da parte delle autorità competenti, in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste



dalla normativa vigente;

- manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- ritardo nell'avvio del Servizio superiore a 30 giorni o diverso termine convenuto;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- interruzione parziale o totale del Servizio senza giustificato motivo; cessione, anche parziale, del contratto; apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Contraente;
- inadempimento al saldo di qualsiasi posizione debitoria contratta dal Contraente per l'esercizio delle attività oggetto di contratto;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla L. n. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- cessione del contratto;
- cessione d'azienda non autorizzata dall'Università;
- in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di carattere generale, richiesti ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, in capo alla Società, oltre alla risoluzione del presente contratto, il Contraente è tenuto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del contratto.



In caso di risoluzione del contratto l'Università potrà provvedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenga opportuna intraprendere a tutela dei propri interessi. Saranno, inoltre, a carico del Contraente inadempiente tutte le spese che l'Università dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara per l'affidamento del servizio in parola. La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte del Contraente, della comunicazione di risoluzione trasmessa mediante posta elettronica certificata.

Nel caso di risoluzione del contratto il Contraente, ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il Contraente venisse a conoscenza. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione di tale obbligo sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

È facoltà dell'Università, nel caso in cui il Contraente ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni contrattuali, di ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso, addebitando al Contraente i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Università si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente contratto.



Ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, l'Università può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della/e prestazione/i.

Nei suddetti casi, l'Università avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno da risarcire, operando le opportune compensazioni. L'eventuale esecuzione in danno non esime il Contraente dalle responsabilità civili, penali e amministrative previste dalla legge.

Resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi dell'art. 94 del D. lgs. 36/2023.

Articolo 15 – Controversie ed elezione domicilio

Qualora si manifestassero controversie o divergenze in ordine alla validità e all'interpretazione del presente contratto, le Parti si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole.

Qualora ciò non sia possibile, qualunque controversia inerente all'applicazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Agli effetti del presente contratto, ivi compresa la competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria per gli eventuali giudizi relativi alla sua esecuzione, nonché per la notificazione di atti giudiziari e stragiudiziali, le Parti eleggono il



proprio domicilio come appresso:

- per il Contraente: presso la sede legale o presso il Sig./Sig.ra [];
- per l'Università: presso la sede del Rettorato in Palermo, Piazza Marina n. 61.

Articolo 16 – Spese contrattuali

Sono a carico del Contraente tutte le spese previste per la stipula del contratto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Articolo 17 – Norma finale di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal presente contratto, sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare:

- Il Codice dei contratti pubblici di cui al **D.Lgs. n. 36/2023** e ss.mm.ii.;
- Il Capitolato speciale d'appalto;
- Il Codice Civile (ivi compresi i criteri di interpretazione di cui agli artt. 1362-1369 c.c.);
- Il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (**D.Lgs. n. 81/2008**);
- Le leggi in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e legislazione antimafia;
- Le delibere, i pareri e le determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**);
- Il Codice Etico e il Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti dell'Università degli Studi di Palermo.

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs.



196/2003 e s.m.i. (D.Lgs. 101/2018), i dati personali e particolari (ivi inclusi i dati relativi alla salute necessari per l'esecuzione della copertura sanitaria) raccolti nell'ambito della presente procedura e del successivo rapporto contrattuale saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

La Società Contraente e l'eventuale Broker incaricato, per quanto di rispettiva competenza nell'esecuzione delle prestazioni, operano quali Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Tutte le informazioni relative alla tutela dei dati personali sono reperibili sul sito istituzionale dell'Università al seguente URL: <https://www.unipa.it/privacy>. Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati esclusivamente in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto contrattuale.

Articolo 19 – Interpretazione del contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice civile.

Art. 20 – Forma digitale e sottoscrizione

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Le Parti dichiarano di avere preso visione degli allegati e, pertanto, mi dispensano dal darne loro lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici e sottoposto agli intervenuti i quali lo approvano e lo



sottoscrivono mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me

Ufficiale Rogante verificata.

A questo punto ho apposto la mia firma digitale al presente atto composto da 23

(ventitrè) pagine compresa questa.